



Comune di Parma

SETTORE AVVOCATURA MUNICIPALE

Linee guida per richiesta pagamenti di spese legali

INTRODUZIONE

Le presenti linee guida hanno l'obiettivo di ottimizzare il procedimento di pagamento di spese legali derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi nei confronti del Comune di Parma.

Sommario

1. Obiettivo delle linee guida

2. Soggetti destinatari

- 2.1. Soggetti difesi in proprio
- 2.2. Soggetti difesi da legale difensore
- 2.3. Legale difeso in proprio
- 2.4. Legale nominato distrattario

3. Modalità di richiesta pagamento

- 3.1. Pec
- 3.2. Posta ordinaria

4. Informazioni necessarie per l'effettuazione del pagamento compresa la sua quantificazione

- 4.1. Dati anagrafici
- 4.2. Regime fiscale avvocato di cui al punto 2.2
- 4.3. Quantificazione rimborso

5. Modalità effettuazione del pagamento

- 5.1. Bonifico bancario

6. Moduli

- 6.1. Privato
- 6.2. Legale difensore
- 6.3. Avvocato in proprio
- 6.4. Avvocato distrattario

1. Obiettivo delle linee guida

Le presenti linee guida sono predisposte dal Settore Avvocatura Municipale del Comune di Parma con lo scopo di facilitare i cittadini e i legali difensori, in caso di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli che dispongono il rimborso delle **spese legali di giudizio** da parte del Comune di Parma.

Si evidenzia che il Settore Avvocatura Municipale è competente **unicamente per il procedimento di pagamento delle spese legali derivanti da provvedimento giurisdizionale esecutivo e delineano l'attività che il Servizio medesimo mette in atto per l'esecuzione di tali pagamenti. Le presenti linee guida pertanto non disciplinano il pagamento delle spese in conto capitale e interessi.**

Il procedimento si conclude nel termine di 120 giorni così come disposto dall'**art. 14 del D.L. 31.12.1996 n. 669** (convertito con L. 28.2.97 n. 30 e successive modificazioni) secondo cui *"Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto"*

2. Soggetti destinatari

I soggetti che hanno ottenuto un provvedimento favorevole da parte dell'Autorità giudiziaria competente, con condanna alle spese di giudizio a carico del Comune di Parma, potranno procedere alla richiesta di pagamento.

Le tipologie di soggetti sono le seguenti:

2.1 Soggetti difesi in proprio

Persone fisiche o giuridiche che si siano difese in proprio, senza il patrocinio di un Legale, nei casi consentiti dall'ordinamento. Tali soggetti avranno diritto al rimborso delle sole spese vive sopportate e liquidate dal Giudice in sentenza (contributo unificato – anticipazioni). Occorre, in altre parole, che le spese vive di cui si chiede il rimborso, siano menzionate espressamente nel dispositivo del provvedimento del Giudice.

2.2 Soggetti difesi da legale difensore

Persone fisiche o giuridiche che si siano avvalse, per la propria difesa, di un legale difensore che provvederà alla richiesta delle somme liquidate.

Anche laddove la richiesta di pagamento pervenga (come di solito avviene) dal legale difensore, il pagamento avverrà comunque in favore della parte vittoriosa, a titolo di rimborso spese legali di giudizio

2.3 Legale difeso in proprio

Avvocato che si sia difeso in proprio ai sensi dell'art. art. 86 c.p.c.

All'Avvocato difeso in proprio spettano i compensi, oltre alle spese generali e le spese vive, come liquidate dal giudice, ma non è dovuta l'IVA e conseguentemente neppure il **contributo integrativo** del 4% essendo questo dovuto sull'effettivo volume di affari IVA annuo dichiarato (art.7 c. 3 Reg. att.)

In questo caso, infatti, siamo davanti ad un'ipotesi di autoconsumo di prestazioni di lavoro autonomo (ossia vi è coincidenza tra prestatore e committente) fuori campo IVA ai sensi dell'art. 3 del DPR 633/72; non vi è pertanto alcun obbligo di fatturazione nei confronti dell'Amministrazione Comunale, fermo restando l'onere dell'avvocato di emettere quietanza per le somme ricevute.

Questo importo totale, se la parte soccombente è sostituito di imposta, come nel caso del Comune, deve essere assoggettato a ritenuta di acconto IRPEF 20%, come precisato dalla risoluzione 106/E del 19/09/2006, al pari delle spese liquidate agli avvocati distrattari.

Per quanto riguarda l'IVA, l'avvocato che si è difeso in proprio non deve emettere fattura nè a se stesso, nè alla controparte soccombente, in quanto, come previsto dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 203/E del 06.12.1994, si pone a fondamento dell'obbligo del rimborso Iva l'apposito meccanismo di rivalsa, che presuppone l'esistenza di un rapporto di natura sinallagmatica tra cliente e avvocato, non ravvisabile laddove l'avvocato agisca quale procuratore di sè medesimo. In particolare, di recente la sentenza 4145/2016 del TAR Campania ha affermato che in caso di

autodifesa, coincidendo la figura del cliente e del legale, non sussiste a carico di quest'ultimo alcun obbligo di fatturazione, trattandosi di un'ipotesi di autoconsumo fuori campo iva, ai sensi dell'art. 3 del DPR 633/72. In altri termini, il legale che difende sè stesso in giudizio non può invocare, come invece il legale distrattario, un diritto di rivalsa contro il cliente sè medesimo.

Infine si precisa che, nel caso in cui l'avvocato eserciti la professione come membro di uno studio professionale, le somme liquidate in sentenza per l'attività professionale resa e le relative ritenute dovranno essere imputate all'associazione professionale.

2.4 Distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c: legale distrattario

Difensore con procura che, ai sensi dell'art. 93 cpc, abbia chiesto ed ottenuto dal Giudice, nella stessa sentenza di condanna alle spese, la distrazione in suo favore e degli altri eventuali difensori degli onorari non riscossi e delle spese che dichiara di avere anticipato. In altre parole, tale autorizzazione alla distrazione deve essere espressamente menzionata nella sentenza.

Così come precisato dall'Agenzia delle Entrate (si vedano in particolare risoluzione n. 106 del 19.9.2006 e circolare n. 203/E/1994) in caso di *"sentenza con condanna delle spese con distrazione a favore del legale (pagamento dell'ente direttamente a quest'ultimo).....ai fini Iva l'avvocato emetterà fattura sempre nei confronti del proprio cliente, già quietanzata a saldo, **con evidenziazione che il pagamento è stato effettuato dal soccombente**, a ciò vincolato per effetto della condanna contenuta nella sentenza".*

Nella fattispecie, il Servizio Avvocatura Municipale prima del pagamento delle spese richiederà all'Avvocato di trasmettere **una fattura intestata al suo cliente, riportante la seguente esplicita dicitura** *"Il pagamento sarà effettuato dal Comune di Parma soccombente, in virtù della distrazione disposta nella sentenza n.____ del _____, che provvederà anche al versamento della ritenuta d'acconto".*

3. Modalità di richiesta pagamento

La richiesta di pagamento delle spese legali potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

3.1. Pec

La richiesta di spese legali potrà essere trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comunediparma@postemailcertificata.it

3.2. Posta ordinaria

La richiesta di spese legali potrà avvenire anche a mezzo posta ordinaria da inviare al seguente indirizzo: Comune di Parma – Settore Avvocatura Municipale – Via Repubblica n. 1 – 43121 Parma
N.B.

La notifica della sentenza è la sola modalità di legge che permette alla parte vittoriosa, trascorsi inutilmente 120 giorni dal perfezionarsi della notifica, di attivare la fase esecutiva.

4. Informazioni necessarie per l'effettuazione del pagamento

4.1 Dati anagrafici

Per provvedere al pagamento saranno necessari i seguenti dati della parte vittoriosa:

- Cognome e nome
- Luogo e data di nascita
- Codice fiscale/partita IVA
- Residenza o domicilio eletto ai fini del pagamento
- Codice IBAN
- Indirizzo e-mail/PEC per inviare comunicazioni o, in alternativa, recapito telefonico.

4.2 Regime fiscale avvocato di cui al punto 2.2 – 2.4

Sarà necessario conoscere se il legale difensore di cui ai punti precedenti, si avvalga o meno del regime fiscale agevolato c.d. regime forfettario di cui all'art. 1 commi 54-89 della Legge 190/2014 e ss.mm.ii. al fine di verificare se l'importo da corrispondere comprenda o meno l'importo ai fini IVA.

4.3 Quantificazione rimborso

Il rimborso sarà effettuato in base al dispositivo del titolo esecutivo, cui saranno aggiunti gli oneri di legge, laddove dovuti, e come previsti dai *"parametri per la liquidazione dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia"* in vigore al momento dell'emissione della sentenza.

Per quanto riguarda il rimborso IVA, si deve intendere sottoposto in ogni caso alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva.

In particolare, si ricorda, che il rimborso IVA non sarà dovuto in favore di soggetto che essendo titolare di partita IVA può esercitare il diritto alla detrazione ex art.19 DPR n. 633/72 e quindi recuperare l'IVA pagata al proprio legale (In tal senso si è espressa sia la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 2529/2006, n. 1406/2007, n. 3968/2014 e in ultimo con la n. 4674/2017, nonché l'Amministrazione Finanziaria nella circolare n. 91/E del 24 luglio 1998).

Il rimborso dell'IVA non sarà dovuto, altresì, nel caso in cui il legale difensore aderisca al regime fiscale agevolato (c.d. regime forfettario di cui all'art. 1 commi 54-89 della Legge 190/2014 e ss.mm.ii).

Di seguito le voci oggetto di rimborso:

Compensi

Il rimborso è pari all'importo liquidato dal giudice a titolo di compenso professionale (onorari)

Spese generali

Il rimborso spettante è pari di regola al 15% della somma liquidata dal giudice a titolo di compenso, salvo il caso in cui, il tenore del dispositivo ne escluda la rimborsabilità.

Altre spese

Le spese sostenute dell'avvocato in nome proprio o per conto del cliente ed inerenti la causa, possono essere rimborsate solo se liquidate dal giudice in sentenza.

CPA – Cassa Previdenziale Avvocati

Il rimborso del contributo previdenziale integrativo è attualmente pari al 4%, ed è calcolato sui compensi e sulle spese generali. Il contributo previdenziale integrativo – CPA – non è dovuto in favore dell'avvocato difeso in proprio come specificato al punto 2.3.

Anticipazioni

Sono le somme dovute a titolo di rimborso per le anticipazioni fatte dal legale in nome e per conto del proprio cliente, regolarmente documentate e liquidate dal giudice in sentenza, si tratta nella maggior parte dei casi di esborsi quali contributo unificato e bollo.

Tali somme non sono imponibili IVA né soggette a ritenuta IRPEF, ove dovuta.

IVA

Il rimborso dell'IVA, calcolata sui compensi, spese generali e CPA, è sempre dovuto tranne nei seguenti specifici casi:

- Nel caso in cui la parte vittoriosa sia titolare di partita IVA e la vertenza inerisca l'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione svolta dalla stessa;
- Legale difensore in regime forfettario
- Avvocato difensore di sé medesimo
- Avvocato distrattario difensore di soggetto titolare di partita IVA e la vertenza inerisca l'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione di tale soggetto;
- Soggetto difeso in proprio

5. Modalità effettuazione del pagamento

Il Settore Avvocatura Municipale provvederà a predisporre gli atti amministrativi necessari alla liquidazione delle somme dovute a titolo di spese legali in esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali di cui sopra, e il pagamento verrà effettuato in favore della controparte, con bonifico bancario su IBAN intestato al beneficiario.

Il pagamento potrà avvenire solo tramite bonifico bancario, ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 27/2/2003 n. 97 e ss.mm.ii., il beneficiario ne sopporterà le relative spese vigenti al momento del pagamento.

Seguono modelli richiesta pagamento.

Aggiornato alla data
Parma 2 maggio 2022